

AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA NON COMPETITIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI.

PREMESSO CHE:

- il Comune di Casatenovo (in avanti anche solo “Comune” o “Amministrazione procedente”) è titolare delle funzioni amministrative in materia di servizi alla persona;
- ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (in avanti anche solo “TUEL”) “2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. (...) 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

DATO ATTO che:

- L'Amministrazione Comunale pone particolare attenzione agli interventi nell'ambito delle politiche per l'invecchiamento attivo e la non autosufficienza, da declinare sulla base dei percorsi di vita e del diritto a fruire di tutti i servizi del Comune nel modo più agevole ed accessibile, e al “Welfare di comunità”, volto alla promozione della partecipazione e della responsabilizzazione dei diversi soggetti coinvolti nel sistema di welfare, tra cui gli Enti del Terzo Settore;
- l'art. 119 del T.U.E.L. recita testualmente: *“al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”*;
- l'art. 3 dello Statuto comunale inerente il principio di *sussidiarietà* indica espressamente che le *“funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo le modalità stabilite dal regolamento ed in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale”*;
- l'Amministrazione comunale pone particolare attenzione a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, la formazione, il mantenimento o il recupero del benessere fisico e psichico con particolare attenzione alle situazioni di maggiore difficoltà e debolezza e la promozione e la salvaguardia della salute del singolo e della collettività sviluppando il massimo di autonomia e autosufficienza anche attraverso l'integrazione dei servizi socio sanitari, ivi compresi quelli gestiti dal privato sociale e dal volontariato e l'istituzione di forme di controllo degli stessi;
- l'Amministrazione comunale ravvisa la necessità di una piena valorizzazione di tutti gli apporti e di tutte le potenzialità che possono concorrere positivamente al raggiungimento di un modello integrato di intervento tra soggetti pubblici e Enti del Terzo Settore, attraverso una condivisione di competenze, esperienze e best practises;
- l'apporto del Terzo Settore risulta rilevante, non solo in termini operativi, ma anche e soprattutto rispetto alla lettura dei fenomeni in atto (principali caratteristiche, problematiche prevalenti ecc..), nonché alla co-costruzione delle linee di intervento percorribili e all'individuazione delle politiche sociali dell'Amministrazione comunale vogliono concorrere a promuovere le risorse esistenti integrandole in un sistema di welfare ricompositivo che mira ad ottimizzare i servizi e gli interventi rendendoli maggiormente fruibili per i cittadini ed in particolare sui temi delle politiche per l'“invecchiamento attivo” e per il sostegno alla “non-autosufficienza”;
- il concetto di “invecchiamento attivo” non riguarda soltanto la sfera individuale, in quanto i suoi benefici sono evidenti anche per la società nel suo complesso: si tratta di stile di vita utile ad affrontare alcune delle principali sfide legate all'invecchiamento della popolazione;

RICHIAMATI:

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;
- la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che all'art.1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali;
- l'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001 che prevede di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi;
- la Legge Regionale n. 3/2008 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 20, comma 1, ai sensi del quale "...La Regione promuove forme di collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati, in particolare appartenenti al terzo settore, al fine di dare concreta e piena attuazione al principio di sussidiarietà e di valorizzare la piena espressione delle loro capacità progettuali...";
- l'art. 11 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che consente la partecipazione del soggetto privato al procedimento amministrativo attraverso la conclusione di accordi integrativi o procedurali all'interno dei quali privati e Pubblica amministrazione concordano nel corso del procedimento il contenuto discrezionale del provvedimento. Tale istituto è configurato come strumento di cooperazione tra l'amministrazione e la parte non pubblica, rivestendo la funzione di consentire ai privati l'assunzione di un ruolo propulsivo nel coniugare i diversi interessi in gioco. Il citato articolo sostanzia che l'interesse pubblico può essere in determinate circostanze perseguito in modo migliore attraverso meccanismi collaborativi - consensuali piuttosto che unilaterali/autoritativi;
- il D.lgs. 117 del 03.07.2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), il quale, nell'ambito del TITOLO VII "dei rapporti con gli enti pubblici", prevede all'art. 55 che: *"1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona. 2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili. 3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2"*;
- la sentenza della Corte Costituzionale n.131, pubblicata in data 1° luglio 2020, che sottolinea il legame diretto tra art. 55 del Codice del Terzo settore e art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, con il quale vengono adottate le "linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D Lgs 117/2017 (codice del Terzo Settore)";
- l'art. 6 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - nuovo Codice dei contratti pubblici - Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore;

VISTO e CONSIDERATO che:

- La coprogettazione non è riconducibile all'appalto di servizi e agli affidamenti in genere ma, piuttosto, alla logica dell'accordo procedimentale sostitutivo del provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., in quanto, il procedimento relativo all'istruttoria pubblica di coprogettazione è destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetti selezionati e che tale accordo sostituisce il provvedimento finale di concessione di risorse finanziarie e altre utilità economiche, finalizzando una partnership per l'esercizio condiviso della funzione di produzione ed erogazione di servizi e interventi sociali;
- la procedura di coprogettazione prevede l'approvazione di un avviso pubblico per l'individuazione di enti con i quali co-progettare le attività contenenti i seguenti elementi: finalità del procedimento, oggetto del procedimento, durata del partenariato, indicazioni progettuali ed economiche di riferimento, requisiti di partecipazione e cause di esclusione, fasi del procedimento e modalità di svolgimento, criteri di valutazione delle proposte, conclusione del procedimento;
- l'istruttoria prenderà a riferimento i progetti presentati dagli Enti del Terzo Settore, e procederà con attività di discussione critica, di definizione di variazioni ed integrazioni coerenti con quanto indicato nel presente avviso e di definizione degli aspetti esecutivi;
- al termine del percorso di coprogettazione, qualora si dovesse manifestare un accordo unanime fra gli ETS partecipanti rispetto ad un progetto e laddove tale progetto sia ritenuto rispondente all'interesse pubblico, a seguito di valutazione finale positiva del progetto e sulla base del relativo piano finanziario e delle risorse pubbliche disponibili, l'Amministrazione Comunale procederà a stipulare, ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990, un "Patto di Collaborazione/Convenzione" quale accordo sostitutivo del provvedimento di concessione di sovvenzione e vantaggi economici;
- il trasferimento delle somme assegnate alle azioni progettuali verrà effettuato ai soggetti sottoscrittori del Patto di Collaborazione/Convenzione a titolo di rimborso spese volto a garantire l'adequatezza e la sostenibilità della risposta ai bisogni sociali di riferimento e quindi alla sola copertura dei costi effettivamente sostenuti e documentati, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs.117/2017;

RITENUTO, pertanto, di attivare una procedura selettiva non competitiva mediante avviso pubblico per individuare i soggetti del Terzo Settore disponibili alla coprogettazione ed alla gestione di interventi di cui all'oggetto;

Tutto ciò premesso e richiamato

INDICE LA SEGUENTE PROCEDURA SELETTIVA NON COMPETITIVA AD EVIDENZA PUBBLICA

Art. 1 - OGGETTO

Il presente avviso pubblico ha per oggetto la selezione di candidature da parte di enti del Terzo Settore interessati a prendere parte a un percorso di co-progettazione e successiva gestione condivisa del Centro Ricreativo Anziani, mediante la definizione delle attività, delle modalità organizzative, dell'impiego degli spazi e delle risorse, con l'obiettivo di promuovere l'inclusione sociale, la partecipazione e il benessere della popolazione anziana favorendo l'invecchiamento attivo.

L'avviso si colloca nell'ambito delle azioni volte a dare piena attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione, e trova fondamento nel quadro giuridico delineato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 26 giugno 2020, che riconosce e legittima le forme di amministrazione condivisa come strumenti attivi di collaborazione tra enti pubblici ed enti del Terzo Settore.

A tal fine, il percorso di co-progettazione è promosso e regolato secondo le disposizioni previste dal Titolo VII del Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.) e, in particolare, ai

sensi dell'art. 55, comma 3, che disciplina le modalità di attivazione delle partnership pubblico-private in un'ottica di coprogettazione, corresponsabilità e finalizzazione al perseguimento dell'interesse generale.

Art.2 - FINALITÀ

La presente iniziativa di co-progettazione è finalizzata alla definizione condivisa di un Progetto Definitivo che abbia come obiettivo strategico la promozione di un modello innovativo e inclusivo di invecchiamento attivo, inteso non solo come mantenimento dell'autonomia funzionale e del benessere psicofisico della persona anziana, ma anche come valorizzazione del suo ruolo sociale all'interno della comunità.

Le azioni progettuali dovranno orientarsi alla realizzazione di attività strutturate capaci di promuovere la socializzazione, il benessere psico-fisico, la valorizzazione delle competenze intergenerazionali e delle esperienze di vita delle persone anziane, in un'ottica di empowerment e protagonismo civico.

In particolare, l'Avviso persegue le seguenti finalità:

- *Contrastare il rischio di isolamento sociale*, rafforzando i legami interpersonali e le reti informali di supporto;
- *Favorire il senso di appartenenza e coesione sociale*, anche attraverso il riconoscimento degli anziani come risorsa attiva per la comunità;
- *Promuovere la partecipazione attiva degli over 65* alla vita culturale, sociale e relazionale, sia all'interno del Centro Ricreativo Anziani sia attraverso il coinvolgimento in iniziative e percorsi diffusi sul territorio;
- *Sostenere il benessere complessivo dell'anziano*, inteso nella sua dimensione relazionale, cognitiva, emotiva e fisica;
- *Incentivare l'approccio integrato* tra pubblico e privato sociale nella programmazione e nella realizzazione di servizi e attività, in coerenza con i principi della sussidiarietà orizzontale e della partecipazione attiva alla governance locale.

Sono destinatari del presente avviso gli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D.Lgs 117/2017, iscritti da almeno 6 mesi al RUNTS, che abbiano comprovato maturata esperienza nel campo dell'animazione sociale, dell'invecchiamento attivo o della gestione di spazi sociali e ricreativi per anziani.

Art. 3 - DURATA DEL PROGETTO E BENEFICIARI FINALI DELL'INTERVENTO

La durata dell'accordo di collaborazione, che verrà stipulato mediante sottoscrizione di apposita convenzione, avrà scadenza il 31-12-2030 salvo disdetta da comunicarsi almeno 120 (centoventi) giorni prima mediante lettera raccomandata.

I beneficiari finali degli interventi saranno individuati tra coloro che frequenteranno il Centro Ricreativo Anziani.

Art. 4 - AZIONI SPECIFICHE RICHIESTE AL SOGGETTO DEL TERZO SETTORE

Il Comune di Casatenovo intende mettere a disposizione i seguenti locali comunali, catastalmente identificati come segue, per la realizzazione del Centro Ricreativo Anziani:

- Villa Farina (edificio storico): Catasto Urbano di Casatenovo, Sez. censuaria CAS, Foglio 2, Mappale 430, subalterno 701;
- Centro Ricreativo Anziani Villa Farina: Catasto Urbano di Casatenovo, Sez. censuaria CAS, Foglio 2, Mappale 430, subalterno 702;

Il Comune di Casatenovo, inoltre, mette a disposizione d'uso parziale e non esclusivo i seguenti locali, sulla base di un calendario annuale da trasmettere tempestivamente all'ufficio cultura:

- Sala civica di Campofiorengo: Catasto Urbano di Casatenovo, Sez. censuaria CAS, Foglio 14, Mappale 1113, subalterno 1 (sala) e subalterno 2 (ambulatorio medico).

I predetti immobili dovranno essere dedicati ad attività di interesse rivolto alla promozione di attività socio aggregative, animazioni ricreative e culturali, di accoglienza e di ascolto in favore della popolazione anziana del territorio comunale. Tali attività dovranno essere affidate, in via preferenziale, a soggetti e realtà associative del territorio che possiedono i requisiti adeguati, al fine di rispondere in modo più efficace ai bisogni della comunità, valorizzando il ruolo e le competenze del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 117/2017.

Il diritto all'uso dei precitati locali cessa con il semplice spirare del termine della convenzione e non è consentita nessuna rinnovazione tacita anche se il gestore, per qualsiasi ragione, permanga, e/o sia lasciato nella detenzione dei locali in questione. Alla scadenza del termine convenuto l'Ente del Terzo Settore è obbligato a restituire gli immobili oggetto della convenzione nello stesso stato d'uso, salvo il deterioramento dovuto a vetustà e corretto utilizzo ordinario. Resta salvo comunque quanto stabilito dal successivo art. 3.

L'Ente del Terzo Settore e l'Amministrazione Comunale dovranno prevedere una collaborazione con le realtà del territorio, mettendosi a disposizione delle realtà associative locali e configurarsi come riferimento, dando anche disponibilità dei locali come luogo di incontro e promozione reciproca tra le attività del gestore in ambito culturale e la rete del volontariato locale.

A carico dell'ETS gravano i seguenti impegni e/o obblighi:

- ✓ Conservare gli immobili con la diligenza del buon padre di famiglia;
- ✓ Assumere diretta responsabilità verso il concedente ed i terzi dei danni da esso causati, derivanti da abuso e/o trascuratezza nell'uso dell'immobile stesso;
- ✓ Non concedere a terzi il godimento dell'immobile, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, senza il consenso del Comune;
- ✓ Richiedere specifica ed idonea autorizzazione al Comune per eventuali lavori di manutenzione straordinaria che saranno eseguiti a proprie spese; l'associazione avrà diritto al rimborso delle predette spese solo ed esclusivamente se trattasi di spese straordinarie, necessarie ed urgenti.
- ✓ Organizzare e gestire il Centro Ricreativo Anziani:
 - garantire l'apertura del Centro presso Villa Farina e relativa sede staccata negli orari concordati con l'Amministrazione Comunale favorendo la partecipazione di tutti gli anziani del paese;
 - garantire la presenza di un numero congruo di volontari che si alterneranno a turni da 2 a 4 persone per ogni giorno di apertura;
 - non danneggiare gli immobili, non modificare le strutture degli spazi utilizzati senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali;
 - osservare le norme vigenti in materia fiscale, amministrativa, sanitaria e di sicurezza, oltre il proprio Atto Costitutivo e Statuto;
 - mantenere aggiornato l'elenco dei fruitori del servizio;
 - predisporre per l'anno 2026 e successivi un proprio bilancio sociale di previsione, che contempli un calendario delle attività da realizzare nell'anno ed i relativi costi e

ricavi, da presentarsi all'Amministrazione Comunale per la relativa approvazione entro e non oltre il 15 gennaio di ogni al fine della sua approvazione.

In caso di necessità il Comune potrà chiedere all'associazione - possibilmente senza pregiudizio per le attività ed iniziative del Centro Anziani - di mettere a propria disposizione, piena e totale, i locali di Villa Farina;

Il Comune si avvale della facoltà di riservare la stanza del piano seminterrato e relativi locali attigui dello stabile di Villa Farina alle Associazioni Sindacali ed ai Patronati per lo svolgimento di attività istituzionali e di supporto agli anziani, secondo le modalità stabilite di comune accordo con l'Amministrazione;

Visto il valore sociale del progetto l'Amministrazione comunale ritiene di non dover richiedere alcun contributo quale canone annuo di affitto e/o costi legati alle utenze intestate al Comune e alle pulizie dell'immobile;

Sono demandate all'ETS la richiesta di tutte le autorizzazioni necessarie per l'avvio del servizio bar, dedicato esclusivamente ai fruitori del servizio, all'interno della struttura. I costi e le spese di gestione dello stesso saranno esclusivamente a carico dell'ETS;

Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dall'ETS restano acquisite al Comune senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del concedente, salvo sempre per il diritto del concedente di pretendere dall'associazione il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno *ipso iure* la risoluzione della convenzione per fatto e colpa del concessionario.

L'associazione stessa, compatibilmente con il calendario delle proprie attività, potrà concedere l'utilizzo di detti locali ad altri enti del territorio per finalità socio-culturali.

Resta inteso che il Comune non assume alcuna responsabilità per l'eventuale furto, sottrazione e/o smarrimento di beni di proprietà dell'ETS custoditi, anche provvisoriamente, negli immobili assegnati.

Art.5 - AZIONI DEL COMUNE NELLO SVILUPPO DEL PROGETTO

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione con eccezione di quelle causate dall'incuria e/o dall'uso, da parte del concessionario, non conformi al presente contratto o alle disposizioni vigenti.

A carico del Comune spetterà inoltre:

- Provvedere alle spese di riscaldamento, di fornitura di energia elettrica, acqua e rifiuti solidi urbani;
- Provvedere alla pulizia dei servizi igienici ed a quella complessiva dei locali;

Il Comune dichiara di possedere idonea copertura assicurativa per gli immobili oggetto della presente convenzione nell'ambito delle più ampie posizioni assicurative previste ed operanti per tutti gli immobili di proprietà comunale.

Il Comune si riserva la facoltà di accedere ed ispezionare, o far ispezionare, i locali concordando con l'ETS tempi e modalità in relazione alle esigenze di riservatezza delle attività svolte nell'immobile.

Art.6 - FINANZIAMENTO DEL PROGETTO - SPESE AMMESSE A RIMBORSO

Il Comune si impegna ad erogare un contributo economico per un importo massimo di € 14.000,00, quale rimborso massimo rendicontabile, I.V.A. inclusa, se dovuta, a valere sul bilancio comunale ed in conformità di quanto disposto dalle normative vigenti in materia, relativamente alle spese contemplate nel bilancio di previsione annuale e approvate dall'Amministrazione per le attività svolte.

In particolare esso coprirà le seguenti voci di spesa (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- ✓ oneri assicurativi, per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017;
- ✓ spese generali: i costi telefonici sostenuti per il servizio, cancelleria ufficio;
- ✓ i costi sostenuti per la formazione dei volontari se connessa alla presente convenzione;
- ✓ rimborso delle spese effettivamente sostenute dai volontari (rimborso chilometrici per uso auto propria, utilizzo mezzi di trasporto pubblico, ecc... per svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione) opportunamente documentate da dichiarazione controfirmata da questi ultimi.
- ✓ materiali di consumo: cancelleria, materiali per laboratori, prodotti per pulizia, stoviglie, materiali ricreativi (utilizzati per le attività del centro; documentati e pertinenti);

Tali spese a rimborso verranno erogate a scadenza bimestrale. Per ciascuna attività svolta e per ogni spesa sostenuta l'associazione dovrà a tal fine esibire pezze giustificative fiscalmente valide. Qualora alcune iniziative previste nel bilancio di previsione non vengano approvate dall'Amministrazione, di tale decisione verrà data tempestiva comunicazione all'Associazione.

L'importo sopra indicato è da considerarsi omnicomprensivo. Detto finanziamento costituisce concessione di collaborazione pubblica per consentire ai partner un'adeguata e sostenibile partecipazione alla funzione pubblica sociale, priva di scopi di lucro o profitto e, come tale, viene riconosciuta a titolo di rimborso, assumendo natura esclusivamente compensativa degli oneri effettivamente sostenuti per la condivisione di detta funzione.

Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, adeguatamente rendicontati e documentati dai partner e ammessi a rendicontazione alle condizioni e con le modalità stabilite dalla convenzione che approva il "Patto di Sussidiarietà/Collaborazione" e secondo la normativa di riferimento citata in premessa e le regole del progetto.

A consuntivo, quindi, l'importo potrà subire le riduzioni corrispondenti alle prestazioni e attività in tutto o in parte non rese o comunque eseguite in modo non regolare. L'ammontare delle quote sarà indicato in convenzione.

Le risorse finanziarie messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale - negli importi massimi finanziati dal progetto - devono essere integrate dal partner con risorse proprie e ulteriori. Tali risorse aggiuntive (es. risorse finanziarie, umane, derivanti da collaborazioni o dal supporto economico di altri soggetti, beni mobili e/o immobili, servizi) dovranno essere quantificate nello Schema dei costi previsti - Allegato C dell'Avviso - indicandone il corrispondente valore in denaro. Esse saranno valutate secondo i criteri di cui al successivo art. 14.

Come previsto dal D.Lgs. 117/2017, il volontariato non può essere valorizzato in denaro e non è quindi da inserire nello Schema dei costi previsti.

Art.7 - LUOGO DI ESECUZIONE

L'attività oggetto del presente avviso saranno dislocate nei luoghi di seguito indicati:

- Villa Farina (edificio storico): Catasto Urbano di Casatenovo, Sez. censuaria CAS, Foglio 2, Mappale 430, subalterno 701;

- Centro Ricreativo Anziani Villa Farina: Catasto Urbano di Casatenovo, Sez. censuaria CAS, Foglio 2, Mappale 430, subalterno 702;

Il Comune di Casatenovo, inoltre, mette a disposizione d'uso parziale e non esclusivo i seguenti locali, sulla base di un calendario annuale da trasmettere tempestivamente all'ufficio cultura:

- Sala civica di Campofioreno: Catasto Urbano di Casatenovo, Sez. censuaria CAS, Foglio 14, Mappale 1113, subalterno 1 (sala) e subalterno 2 (ambulatorio medico).

Art.8 - FASI DEL PROCEDIMENTO

Le fasi in cui si articola il procedimento di co-progettazione sono le seguenti:

- presentazione da parte dei soggetti interessati alla concertazione di un progetto di massima, elaborato sulla base degli elementi indicati nel presente Avviso;
- selezione dei partner con cui sviluppare le attività di coprogettazione e di realizzazione degli interventi previsti. I soggetti verranno individuati previo accertamento, da parte del Comune, dei requisiti richiesti e valutazione positiva del progetto di massima in relazione ai criteri definiti nel presente Avviso, con conseguente formazione di un elenco di soggetti co-progettanti;
- coprogettazione condivisa: la procedura avrà come base la discussione dei progetti presentati dai soggetti selezionati ai quali potranno essere apportate integrazioni di dettaglio di attività/costi progettuali;
- definizione e stipula del Patto di Collaborazione/Convenzione nella forma dell'art.56 D.Lgs.117/2017 per la gestione del progetto previo accordo tra il Comune di Casatenovo e i soggetti individuati.

Art.9 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono manifestare la loro disponibilità alla co-progettazione tutti i soggetti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 117 del 3/7/2017 Codice del Terzo Settore operanti nei settori di interesse delle linee di intervento del presente Avviso.

Art. 10 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti di cui al precedente articolo, devono possedere:

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

1. iscrizione al RUNTS: essere regolarmente iscritti, alla data di presentazione della domanda, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) da almeno sei mesi.
2. assenza di fini di lucro: operare senza scopo di lucro e perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come previsto dallo statuto e dall'art. 4 del D.Lgs. 117/2017.
3. l'insussistenza di una delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
4. il non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e all'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013;
5. l'essere in regola con le disposizioni antimafia;
6. l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in ragione dei contenuti dell'attività oggetto della collaborazione;
7. regolarità nel versamento dei contributi obblighi contributivi, previdenziali, fiscali (DURC, se dovuto) e, per quanto applicabile, con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 ovvero dichiarare la fattispecie di non assoggettamento;
8. assenza di pendenze o debiti nei confronti dell'Amministrazione proponente;

9. adempimento degli obblighi assicurativi verso i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
10. Statuto conforme alle disposizioni del Codice del Terzo Settore: avere uno statuto conforme alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, che preveda:
 - o le attività di interesse generale (art. 5 CTS);
 - o le modalità di svolgimento delle attività prevalentemente tramite volontari;
 - o principi di democraticità interna e partecipazione degli associati.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

1. Dimostrare di aver maturato esperienza documentata e continuativa, almeno triennale, nello svolgimento di attività coerenti con l'oggetto della convenzione.
2. Disporre di adeguate risorse umane (volontari e/o personale), strumentali e logistiche per garantire la realizzazione delle attività previste dalla convenzione.

L'ETS che chiede di partecipare alla procedura di coprogettazione sarà tenuta a redigere, in fase di richiesta di ammissione alla procedura, una scheda descrittiva della proposta progettuale di massima contenente elementi utili alla valutazione di coerenza, esperienza e capacità propositiva.

Tale proposta **non costituisce un progetto esecutivo**, ma rappresenta una **bozza orientativa** funzionale al successivo percorso di coprogettazione. Detta proposta consentirà all'Amministrazione Comunale di valutare il possesso dei requisiti di moralità professionale e la dimostrazione di una «adeguata attitudine da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari».

In particolare è richiesto che gli enti attestino (e siano in grado di documentare, ove richiesto):

- a) una adeguata esperienza, triennale, nel campo sociale e socio-assistenziale, della formazione, della promozione culturale, della valorizzazione del patrimonio del territorio;
- b) il possesso di una struttura organizzativa in grado di garantire sia la gestione diretta dell'immobile;
- c) la possibilità di offrire attività rivolte ai cittadini, sia con l'attivazione e la promozione di attività socio aggregative, animazioni ricreative e culturali, di accoglienza e di ascolto in favore della popolazione anziana del territorio comunale;

In applicazione del Codice del Terzo settore (D.lgs. n. 117/2017) in sede di presentazione delle domande di ammissione alla procedura di co-progettazione dovranno essere dichiarati:

- a) il numero e l'eventuale qualifica delle persone impegnate nelle attività convenzionate;
- b) le modalità di coordinamento dei volontari e degli eventuali lavoratori;
- c) il possesso delle coperture assicurative di cui all'art. 18 del D.lgs. n. 117/2017.

Art.11 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

La proposta progettuale da presentare al protocollo dell'Ente, dovrà essere corredata da:

- a) documentazione che evidenzia la disponibilità di una struttura organizzativa collaudata e adeguata alla tipologia ed alla complessità delle attività da svolgere, tale da garantire la sostenibilità del progetto;
- b) dichiarazione dell'esperienza già maturata nella promozione e nella gestione di servizi analoghi sul territorio.
- c) Statuto e atto costitutivo

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno far pervenire la propria richiesta di partecipazione inviando una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o da un suo delegato, entro le ore 12.00 del giorno 9 dicembre 2025.

L'istanza dovrà essere recapitata in busta chiusa e con lembi sigillati mediante:

- consegna a mano all'Ufficio protocollo del Comune di Casatenovo, Piazza della Repubblica, 7, negli orari di apertura al pubblico;

Eventuali informazioni sul presente Avviso e per eventuale sopralluogo dei locali si prega di scrivere via email all'indirizzo: servizio.sociale@comune.casatenovo.lc.it

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta (digitalmente o con firma olografa allegando copia della carta d'identità)

Il progetto dovrà contenere:

- una indicazione per punti degli elementi oggetto di valutazione ai sensi del successivo art. 14 del presente avviso;
- una descrizione sintetica delle iniziative e delle attività che si prevede di organizzare nel prossimo triennio, con specificazione di quelle che il proponente si impegna a garantire;
- le indicazioni utili a valutare la sostenibilità economica della gestione;
- l'impegno a collaborare con l'Amministrazione Comunale e le realtà del territorio;

Art. 12 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA PUBBLICA

La procedura di istruttoria pubblica si svolgerà nelle seguenti tre fasi:

1) individuazione degli ETS con i quali sviluppare la coprogettazione mediante procedura di selezione ad evidenza pubblica sulla base della verifica del possesso dei requisiti previsti e del raggiungimento del punteggio minimo di 60/100 nella valutazione della proposta progettuale di massima di cui all'Allegato B;

2) avvio della coprogettazione tra i referenti tecnici del soggetto selezionato e i referenti (responsabili p.o. e assistenti sociali) del Comune di Casatenovo, messa in comune delle risorse e delle progettualità, elaborazione del progetto definitivo in forma concertata fino al raggiungimento del livello di sviluppo e di dettaglio richiesti da una progettazione di tipo esecutivo.

Il progetto definitivo avrà come base di discussione i progetti presentati dai soggetti selezionati, con possibilità di apporvi variazioni e porterà alla definizione dei contenuti della convenzione da stipulare;

3) la procedura si concluderà con la stipula in forma di convenzione dell'accordo procedimentale di collaborazione ai sensi dell'art.11 della L.241/90.

La Convenzione che sarà sottoscritta con i soggetti partner selezionati conterrà necessariamente almeno i seguenti elementi:

- oggetto della convenzione;
- progettazione condivisa;
- durata della convenzione;
- direzione, gestione ed organizzazione;
- impegni dei soggetti del Terzo Settore;
- impegni del Comune di Casatenovo;
- impegni economico-finanziari e modalità di pagamento;
- tracciabilità dei flussi finanziari;
- inadempimenti - risoluzione;
- controversie;
- trattamento dei dati personali.

I soggetti co-progettanti sono obbligati alla stipula della convenzione entro 90 giorni dalla data di conclusione del procedimento di coprogettazione (data della determinazione) e qualora,

senza giustificati motivi, non adempiano a tale obbligo, il Comune di Casatenovo potrà dichiararne la decadenza.

Per le fasi di lavoro sopra descritte non è dovuto alcun corrispettivo né rimborso.

Art. 13 - MODALITA' DI SELEZIONE

La procedura di selezione dei soggetti concorrenti è svolta con il supporto di un'apposita Commissione nominata con Determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Casatenovo ed appositamente costituita per la valutazione dei progetti. I plichi, regolarmente pervenuti nel termine previsto dal precedente art. 12, saranno aperti in seduta pubblica dal Responsabile del Procedimento in data che sarà comunicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione Comunale.

Successivamente, la Commissione procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione ed alla attribuzione dei relativi punteggi. Gli esiti della valutazione della Commissione Tecnica daranno luogo alla graduatoria finale, approvata con apposito provvedimento del Responsabile di Servizio e pubblicata sul sito internet nonché sull'Albo Pretorio online del Comune di Casatenovo.

Verranno ammessi alla Fase della CO-PROGETTAZIONE i soggetti che in graduatoria finale avranno riconosciuto un punteggio minimo di 60/100.

Il Comune di Casatenovo si riserva la facoltà di procedere all'individuazione del soggetto anche in presenza di una sola proposta valida o non procedere alla selezione qualora nessuna proposta dovesse raggiungere il punteggio minimo di 60/100.

Le richieste di chiarimenti circa gli atti dell'istruttoria possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica: servizio.sociale@comune.casatenovo.lc.it entro e non oltre il 04.12.2025.

Art. 14 - VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

In relazione agli elementi della Proposta progettuale presentata, la Commissione Tecnica procederà all'assegnazione di un punteggio, come indicato nella tabella seguente:

Punteggio massimo attribuibile alla proposta progettuale: 100

Punteggio minimo richiesto: 60. Tale punteggio minimo, se non raggiunto, costituirà motivo di esclusione dalla presente selezione.

	CRITERI	PUNTI
1	progetto e attività in linea con le finalità del presente avviso, in particolare tipologie di iniziative, di percorsi culturali e formativi, frequenza degli stessi ed eventuali soggetti coinvolti	(max 30 punti)
2	esperienza già maturata nella promozione e nella gestione di servizi analoghi	(max 30 punti)
3	coerenza tra gli obiettivi e le finalità istituzionali dell'Associazione partecipante	(max 20 punti)
4	Disponibilità di una struttura organizzativa collaudata e adeguata alla tipologia ed alla complessità delle attività da svolgere, tale da garantire la sostenibilità del progetto	(max 15 punti)
5	Numero volontari iscritti all'ETS	(max 5 punti)

I punteggi saranno attribuiti dalla Commissione appositamente nominata, con le modalità di seguito specificate.

Ogni elemento dell'offerta sarà valutato secondo la seguente griglia di criteri motivazionali:

Coefficiente 1,00	Valutazione ottimo Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto significativo e completo, ben definito, ben articolato e qualificante
----------------------	--

Coefficiente 0,90	Valutazione distinto Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo, completo e definito
Coefficiente 0,80	Valutazione buono Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo e completo
Coefficiente 0,70	Valutazione discreto Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo ma non completo
Coefficiente 0,60	Valutazione sufficiente Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali
Coefficiente 0,50	Valutazione superficiale Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto parziale
Coefficiente 0,40	Valutazione scarso Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto parziale e frammentario
Coefficiente 0,30	Valutazione insufficiente Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto superficiale e incompleto
Coefficiente 0,20	Valutazione gravemente insufficiente Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non adeguato rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente 0,10	Valutazione completamente fuori tema Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non coerente e inadatto
Coefficiente 0,00	Argomento non trattato

Ciascun commissario attribuirà un coefficiente tra 0 e 1, come descritto analiticamente nella tabella sopra riportata. Successivamente, si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti dai commissari. Moltiplicando la media ottenuta per il punteggio massimo previsto per ciascun criterio si otterrà il punteggio conseguito da ogni concorrente.

La sommatoria di tutti i punteggi attribuiti a ciascun elemento di valutazione determinerà il punteggio finale del progetto in esame.

I conteggi per l'attribuzione del punteggio per il progetto verranno calcolati considerando due decimali con arrotondamento al secondo decimale. I calcoli e gli arrotondamenti verranno effettuati mediante formule del foglio di calcolo excel.

Nel corso dei tavoli di co-progettazione si prenderà a riferimento il progetto presentato dai soggetti selezionati e si procederà alla discussione critica, alla definizione di variazioni e integrazioni coerenti con quanto previsto dal presente Avviso.

In particolare, saranno oggetto dei "tavoli di co-progettazione":

- lo sviluppo degli obiettivi da conseguire e delle singole attività/servizi da realizzare;
- la definizione della titolarità e delle modalità di organizzazione e svolgimento delle azioni oggetto della coprogettazione;
- il piano economico finanziario;
- le eventuali attività complementari ed integrative che i singoli partner intendono cofinanziare.

Art. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 della L. 241 del 7 agosto 1990 si informa che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Sara Borali, Funzionario Responsabile del Servizio.

Art. 16 - MODALITA' DI VERIFICA DEL RAPPORTO CONVENZIONALE

Al soggetto selezionato sarà richiesta la presentazione, almeno annuale, di una relazione delle attività svolte, delle ricadute sull'utenza e dei costi sostenuti.

In caso di mancato rispetto degli obblighi convenzionali, in relazione alla gravità delle violazioni accertate, l'Amministrazione, previa contestazione in contraddittorio col soggetto convenzionato, potrà dichiarare la risoluzione della convenzione stessa.

Art.17 - PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Il presente attivo, così come i successivi atti di procedura, sono soggetti a obbligo di pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione Comunale e nella Sezione Amministrazione Trasparente del medesimo sito, ai sensi dell'art. 55, comma 3-bis, del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 18- NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico trovano applicazione gli allegati allo stesso, le disposizioni di legge e regolamento, ove compatibili.

Art.19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 ed al Regolamento UE 2016/679, i dati dei soggetti che presenteranno manifestazione di interesse, saranno inseriti nella banca dati del Comune di Casatenovo e trattati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, per i necessari adempimenti che competono al Settore Servizi alla Persona ed alla Commissione che sarà nominata per la selezione; i medesimi dati saranno inoltre trattati per adempiere a specifici obblighi, anche in materia di trasparenza e pubblicità, nel rispetto delle disposizioni di legge e con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

I dati saranno trattati da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti e saranno conservati negli archivi cartacei o informatici per il tempo necessario ad assolvere le funzioni per le quali sono stati richiesti.

In relazione alla procedura di cui al presente avviso si comunica che:

- ✓ il Titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di CASATENOVO, con sede in Piazza della Repubblica n. 7 - Casatenovo (LC), posta elettronica certificata: protocollo.casatenovo@legalmail.it, posta elettronica ordinaria: ufficio.protocollo@comune.casatenovo.lc.it;
- ✓ Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è l'avv. La Torre Cathy (telefono: 0510263896; posta elettronica ordinaria: privacy@wslegal.it; posta elettronica certificata: avv.latorre@ordineavvocatibopec.it);
- ✓ I dati personali acquisiti per l'espletamento della procedura concorsuale saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:
 - a) finalità strettamente connesse all'espletamento della procedura selettiva;
 - b) finalità relative all'adempimento di un obbligo legale al quale il Comune di Casatenovo è soggetto;
 - c) processare richieste di informazioni e di accesso agli atti amministrativi;
 - d) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali.
- ✓ la base legale del trattamento di dati personali per le finalità di cui alla lett. a) del precedente punto è lo svolgimento della procedura selettiva dell'Ente del Terzo Settore

col quale stipulare una convenzione per la gestione del Centro Ricreativo Anziani; la finalità di cui al precedente punto, lett. b), c) e d) rappresentano un trattamento legittimo di dati personali ai sensi della normativa vigente.

- ✓ Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche corrisponde a quello definito all'art. 4 del GDPR ed è effettuato da soggetti autorizzati al trattamento e debitamente istruiti in tal senso in conformità a quanto stabilito dall'art. 29 del GDPR, per mezzo di strumenti automatizzati e informatici.
- ✓ Il Comune di Casatenovo adotta specifiche misure di sicurezza adeguate al rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, per prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati e per ridurre al minimo i rischi afferenti la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati personali raccolti e trattati.
- ✓ I Dati Personali dei soggetti partecipanti alla procedura selettiva potranno essere condivisi, per le finalità sopra specificate, con:
 - a) soggetti necessari per lo svolgimento della procedura e per gli atti conseguenti;
 - b) persone autorizzate dal Titolare al trattamento dei Dati Personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - c) autorità amministrative o giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni quando richiesto dalla Normativa Applicabile.
- ✓ Alcuni dati personali potrebbero essere trasferiti a Destinatari che si trovano al di fuori dello Spazio Economico Europeo. In tal caso il Titolare assicura che il trattamento elettronico e cartaceo dei dati personali da parte dei Destinatari avverrà nel pieno rispetto della Normativa Applicabile. Inoltre, i trasferimenti, qualora effettuati, si baseranno alternativamente su una decisione di adeguatezza o sulle Standard Model Clauses approvate dalla Commissione Europea.
- ✓ Il Titolare, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e di minimizzazione tratterà i dati personali per il tempo strettamente necessario a raggiungere gli scopi suindicati. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo consentito dalla legge Italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2947 commi 1 e 2 c.c.).
- ✓ In conformità agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali, hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica. Gli interessati hanno inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al loro trattamento, il diritto di limitazione e di portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'Autorità di Controllo. Per qualunque informazione in merito al trattamento dei dati, nonché per l'esercizio dei diritti sopraelencati, l'utente può contattare il Titolare o il Responsabile per la Protezione dei dati, ai recapiti sopraindicati.
- ✓ Ai sensi della Normativa Applicabile, le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali hanno diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenessi che il trattamento sia contrario alla normativa vigente.

ALLEGATI

- All. A - Domanda di Partecipazione
- All. B - Scheda di progetto
- All. C - Piano Finanziario

Casatenovo,

Il Responsabile del Settore
Servizi alla Persona
Dr.ssa Sara Borali